

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 settembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2002, n. 35.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la
denominazione e le competenze degli uffici della provincia
autonoma di Bolzano Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2002, n. 36.

Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assi-
stenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei ser-
vizi sociali Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2002, n. 40.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego presso il
servizio sanitario provinciale Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 ottobre 2002, n. 42.

Modifiche al primo regolamento di esecuzione all'ordina-
mento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2002, n. 43.

Modificazione delle norme tecniche per la determinazione
del carico neve al suolo emanate col decreto del presidente della
provincia 6 maggio 2002, n. 14. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 15.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della
protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione terri-
toriale, trasporti ed energia Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 16.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 12.

Modifica alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 «Dispo-
sizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia
residenziale, urbanistica ed edilizia»..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 13.

Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
«Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».
Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14.

Inserimento del comune di Viano nei territori delle zone
matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989
n. 44 (promozione e valorizzazione delle zone matildiche del-
l'Emilia-Romagna) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, south east and east european Network - women) Pag. 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2004, n. 26.

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda Pag. 23

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana) Pag. 24

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 28.

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29.

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Pag. 27

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2004, n. 2.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2002 Pag. 29

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2002, n. 35.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la
denominazione e le competenze degli uffici della provincia
autonoma di Bolzano.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 44 del 22 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 9 settembre
2002, n. 3168;

E M A N A

il seguente regolamento:

1. All'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2.1. dopo la prima lineetta è inserita la seguente:
«svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie»;

b) le competenze degli uffici di cui ai punti 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5. sono così sostituite:

«5.1. Ufficio bilancio.

programmazione finanziaria: bilancio di previsione, piano di gestione, assestamento e variazioni, analisi economico-finanziarie correlate;

rendiconto generale della provincia e analisi delle relative risultanze;

esame degli aspetti finanziari e copertura dei disegni di legge provinciali;

esame dei bilanci e rendiconti degli enti funzionali della provincia.

5.2. Ufficio tributi.

gestione dei tributi di competenza provinciale;

gestione delle entrate per devoluzioni di tributi erariali;

collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi;

dichiarazioni e versamenti inerenti l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive, eccettuati quelli relativi agli enti strumentali;

consulenza fiscale agli uffici.

5.3. Ufficio entrate.

contabilità generale delle entrate;

gestione delle entrate non tributarie del bilancio provinciale in collaborazione con gli uffici rispettivamente competenti;

controllo di regolarità contabile degli atti comportanti entrate;

ricognizione dei residui attivi procedura di riscossione coattiva coordinamento dei flussi di cassa Stato-provincia;

assunzione di mutui e prestiti.

5.4. Ufficio spese.

contabilità generale e analitica delle spese;

controllo di regolarità contabile degli impegni di spesa e delle liquidazioni;

emissione dei titoli di spesa e coordinamento delle erogazioni di tesoreria;

gestione dei pagamenti periodici;

adempimenti della provincia quale sostituto d'imposta, eccettuati quelli inerenti gli enti strumentali e le certificazioni dei redditi da lavoro dipendente;

determinazione dei residui passivi collaborazione al controllo di gestione.

5.5. Ufficio vigilanza finanziaria.

controllo e vigilanza sulle gestioni degli agenti contabili, degli economi e dei funzionari delegati, nonché sulle gestioni speciali fuori bilancio;

controllo di regolarità contabile degli atti autorizzativi delle aperture di credito;

alimentazione dei fondi di rotazione per l'economia e vigilanza sulle relative gestioni;

servizio di tesoreria della provincia, partecipazioni finanziarie della provincia».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 settembre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002

Registro n. 1, foglio n. 27

04R0411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 settembre 2002, n. 36.

**Modifiche al regolamento relativo agli interventi di assistenza
economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi
sociali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 5 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3386 del 23 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. La prestazione viene concessa in via semestrale ed è reiterabile a seguito di nuova domanda».

2. Il comma 11 dell'art. 24 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. L'erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 settembre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2002

Registro n. 1, foglio n. 28

04R0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
11 ottobre 2002, n. 40.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego presso il servizio sanitario provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 5 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3485 del 30 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i concorsi per l'accesso all'impiego, dalla prima alla nona qualifica funzionale, per il personale del servizio sanitario provinciale. Determina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché i criteri generali di valutazione dei titoli.

2. Il presente regolamento non si applica al personale dirigente né a quello medico o medico veterinario.

Capo I

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

1. Ai concorsi per l'accesso al servizio sanitario provinciale possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego;
- c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche ed ai relativi profili;

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

e) attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 4, comma 3, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

2. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego di cui al comma 1, lettera b), è effettuato dall'azienda sanitaria, con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette. Il personale già dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica.

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decoro dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Contenuto del bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale, nonché la ripartizione degli stessi secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;

e) il programma, il tipo di prove e le materie oggetto delle prove di esame, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove, nonché gli eventuali test su cui vertono gli esami;

f) l'eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

2. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

3. I bandi di concorso possono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

4. Al bando di concorso è allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.

5. Il bando di concorso è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Al bando di concorso è data la massima diffusione.

Art. 4.

Numero e tipo delle prove di esame

1. Nei concorsi per l'accesso al servizio sanitario provinciale i candidati sono sottoposti, oltreché ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte, o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando.

2. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica e ad una orale.

3. La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari.

4. Possono effettuarsi tests attitudinali, di regola quale presupposto di ammissione alle prove d'esame, tenuto conto delle mansioni da svolgere.

Art. 5.

Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Nel caso in cui la scadenza coincida con una giornata non lavorativa, il termine di presentazione viene prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Domande di ammissione ai concorsi

1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il relativo gruppo linguistico ovvero di aggregazione ad uno dei gruppi linguistici.

2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un *curriculum* formativo e professionale datato e firmato.

3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

5. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice e in triplice copia, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

6. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.

7. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare se intende svolgere le prove d'esame in lingua italiana o tedesca.

Art. 7.

Non ammissione ai concorsi

1. La non ammissione al concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'azienda sanitaria o suo delegato, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Art. 8.

Nomina delle commissioni

1. Il giudizio nelle procedure per l'accesso al servizio sanitario provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice, che viene nominata con provvedimento del direttore generale della rispettiva azienda sanitaria, dopo la scadenza del bando.

2. Le commissioni sono composte da tre membri, che oltre ad avere la padronanza della lingua d'esame scelta dal candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.

3. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra i dipendenti delle aziende sanitarie o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso, avere in ogni caso superato il periodo di prova ed essere assunti a tempo indeterminato. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

4. La composizione delle commissioni esaminatrici si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, riferito all'ambito territoriale di ogni azienda sanitaria. Uno dei membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice appartiene al gruppo linguistico ladino.

5. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione ai sensi del comma 4, l'azienda sanitaria può derogarvi.

6. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per ogni componente titolare della commissione è designato un componente supplente.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale amministrativo appartenente come minimo alla sesta qualifica funzionale.

8. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

9. Per una procedura concorsuale, in caso di necessità, possono essere nominate due o più commissioni esaminatrici. In tale caso la parità di trattamento dei candidati è garantita da criteri di valutazione uniformi determinati nel bando ed in una seduta comune delle commissioni esaminatrici.

10. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'art. 3, comma 3, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

11. Ai componenti della commissione spettano, per le singole operazioni concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

12. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia.

Capo II

PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 9.

Modalità di svolgimento degli esami

1. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, elevabili, per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico, ad otto ore.

2. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.

3. La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.

4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.

5. Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.

6. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

7. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale in materia.

Art. 10.

Assunzione mediante corso concorso

1. Per l'accesso all'impiego nel servizio sanitario provinciale può essere bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base oppure specifica dei candidati stessi.

2. Il numero dei candidati ammessi al corso non può superare del 30 per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso i candidati sono sottoposti alle selezioni di cui agli articoli 4 e 8. Al termine del corso i candidati sono sottoposti ad apposito esame finale da determinarsi nel bando di concorso.

3. I criteri e le ulteriori modalità di svolgimento del corso concorso sono stabilite nel relativo bando.

Art. 11.

Concorso per titoli ed esami

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, è effettuata prima della valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3. I punti assegnabili per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove di esame.

4. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per ogni prova scritta;
- b) 30 punti per ogni prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

5. I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) curriculum formativo e professionale.

6. La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli è stabilita in sede di bando di concorso.

7. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove di esame.

8. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 50 punti per la prova scritta o pratica;
- b) 30 punti per la prova orale.

9. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.

Art. 12.

Adempimenti preliminari

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formulare nei verbali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

5. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati a fronte della presentazione di un documento di identità personale.

6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 13.

Verbalì relativi al concorso

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

2. La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto sottoscritto che è allegato al verbale.

5. Le operazioni concorsuali sono concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

6. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.

7. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'azienda sanitaria per le conseguenti determinazioni.

Art. 14.

Criteri di valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione valuta i seguenti titoli:

- a) titoli di carriera;
- b) titoli accademici e di studio;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) *curriculum* formativo e professionale.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera a), la commissione si attiene ai seguenti principi:

a) sono valutati i titoli relativi a servizi resi presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 27 e 28 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale messo a concorso o in qualifiche funzionali corrispondenti;

b) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

c) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

d) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

e) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera b), la commissione si attiene ai seguenti principi:

a) i titoli sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione, previa motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.

4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:

a) sono valutate con adeguata motivazione, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori; la commissione tiene conto, ai fini di una corretta valutazione:

1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

2) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

5. Ai fini della valutazione dei titoli scientifici di cui al comma 1, lettera c), la commissione si attiene ai seguenti principi:

a) i titoli sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da ricoprire.

6. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera d), la commissione si attiene ai seguenti principi:

a) sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche attività rispetto alla posizione funzionale da ricoprire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale valutati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è adeguatamente motivato; la motivazione è riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 15.

Prove scritte: modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una tema di temi o di questionari a risposte sintetiche. Registra temi o questionari con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'azienda sanitaria e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o più plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.

8. Sono esclusi dal concorso, per decisione motivata e verbalizzata, adottata seduta stante dalla commissione esaminatrice, e per essa dai componenti della stessa presenti alla prova, i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d'esame.

9. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.

10. È consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno due membri della commissione ovvero un membro ed il segretario: tale adempimento consta espressamente dai verbali del concorso.

12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami senza il permesso della commissione.

13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, può avvalersi del personale messo a disposizione dall'azienda sanitaria scelto tra i propri dipendenti.

Art. 16.

Adempimenti della commissione

I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa procede all'esame degli elaborati.

2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, un membro della commissione appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, nel quale sono registrati i risultati delle votazioni dei singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

5. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissioni.

Art. 17.

Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

3. Il superamento della prova scritta o pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo due prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 34/50 per la prova scritta o pratica e di 21/30 per la prova orale.

4. La valutazione è effettuata in ossequio a quanto previsto dall'art. 11.

Art. 18.

Prova pratica: modalità di svolgimento

1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'art. 17.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti. La prova pratica deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, predispone una terna di prove secondo le modalità previste per la prova scritta di cui all'art. 15.

3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.

4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa identificazione dei concorrenti.

Art. 19.

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente art. 18.

2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.

Capo III

GRADUATORIA - NOMINA - DECADENZA

Art. 20.

Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati per gruppo linguistico. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria per i provvedimenti di cui all'art. 21.

Art. 21.

Conferimento dei posti

1. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

2. La graduatoria di merito dei candidati, divisa per gruppo linguistico, è formata in ordine decrescente, in base al punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati del gruppo linguistico per il quale è stato bandito il concorso utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.

5. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria, ed è immediatamente efficace.

6. La graduatoria del concorso è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della stessa, essa può essere utilizzata dall'azienda sanitaria per la copertura di tutti i posti del profilo professionale che dovessero rendersi disponibili successivamente alla data di indizione del concorso compresi i posti di nuova istituzione.

Art. 22.

Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori devono presentare la documentazione necessaria per l'assunzione in servizio nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, salvo proroga concessa per giustificati motivi.

Sono da presentare precisamente:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. È fatta salva l'applicazione dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

3. L'azienda sanitaria locale, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto, nel quale è indicata la data di presa di servizio.

4. Scaduto inutilmente il termine per la presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria locale comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

5. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Capo IV

RAPPORTO DI LAVORO O DI COLLABORAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Art. 23.

Assunzione a tempo determinato

1. L'assunzione a tempo determinato avviene ai sensi dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 24.

Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati

1. Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti o per particolari temporanee esigenze di servizio possono essere assunti, per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego. Nel piano della politica del lavoro vengono determinate le fasce dei disoccupati da privile-

giare in tale impiego. La giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.

2. Presso le aziende sanitarie possono essere assunti, per una durata non superiore a tre mesi, studenti o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Il relativo compenso non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

Capo V

DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 25.

Limiti di età per l'accesso all'impiego

1. All'impiego nel servizio sanitario provinciale si accede con un'età minima di diciotto anni compiuti.

2. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica può essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di età non superiore a cinquanta anni.

Capo VI

NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 26.

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo messo a concorso.

Art. 27.

Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le seguenti istituzioni sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli rispettivamente prestati ed acquisiti presso le aziende speciali unità sanitarie locali secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

- a) le unità sanitarie locali;
- b) le aziende ospedaliere;
- c) i policlinici universitari;
- d) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- e) l'ospedale Galliera di Genova;
- f) l'ospedale dell'Ordine Mauriziano;
- g) l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede;
- h) le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta;
- i) i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività d'interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'agenzia per i servizi sanitari regionali che svolgano attività sanitaria;
- j) le strutture sanitarie complesse dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
- k) le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta;

l) le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali di ruolo sanitario non inferiore a trecento.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 28.

Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modifiche.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 29.

Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

1. L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

Art. 30.

Modalità di espletamento dei concorsi in atto

1. I concorsi i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano stati già indetti con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria sono portati a termine secondo la previgente disciplina.

Art. 31.

Nomina degli assistenti religiosi

1. L'assunzione del personale di assistenza religiosa avviene in applicazione della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 ottobre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2002
Registro n. 1, foglio n. 29

04R0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2002, n. 42.

Modifiche al primo regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 5 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3505 del 30 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«1. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, è in seguito denominata "legge"».

2. Il comma 6 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«6. Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive"».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4 e 5:

«3. I vani situati nel sottotetto e nel piano cantina sono considerati vani abitabili se presentano le caratteristiche minime per essere utilizzati come vani abitabili ai sensi delle disposizioni di igiene e sanità.

4. La superficie delle verande è considerata superficie abitabile se la veranda è riscaldabile e se non è termicamente divisa dai vani abitabili.

5. Ai fini della superficie convenzionale delle singole abitazioni non si considerano le superfici destinate all'uso comune degli edifici condominiali».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis (Arrotondamento degli importi). — 1. La determinazione degli importi delle agevolazioni edilizie è effettuata arrotondando gli importi all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis (Trasformazione dell'agevolazione edilizia). — 1. Dopo l'emissione del decreto dell'assessore provinciale di ammissione all'agevolazione edilizia, eventuali domande di trasformazione dell'agevolazione edilizia devono essere presentate entro il 31 ottobre dello stesso anno».

Art. 5.

1. L'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 8 (Attività parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo). — 1. Ai sensi dell'art. 46, comma 6, della legge sono parificate all'esercizio di attività di lavoro dipendente o autonomo le seguenti attività:

a) la prestazione del servizio militare o del servizio civile, nel caso in cui il richiedente abbia svolto un'attività di lavoro dipendente o autonomo prima della prestazione del servizio;

b) la fruizione del congedo per maternità, per paternità o parentale ai sensi della legge;
 c) il tirocinio formativo con sussidi;
 d) la collaborazione continuativa e coordinata;
 e) l'educazione dei propri figli, qualora il coniuge del richiedente eserciti un'attività di lavoro continuativo dipendente o autonomo da almeno due anni».

Art. 6.

1. La lettera c) del numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

«c) relazione tecnica della costruzione con descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione che rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero, e descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti»;

Art. 7.

1. Dopo l'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis (*Assegni alimentari*). — 1. Il diritto al pagamento degli assegni alimentari di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge è provato da sentenza o da convenzione registrata.

2. Alla domanda di agevolazione edilizia deve essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento».

Art. 8.

1. Il comma 6 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«6. Possono essere oggetto delle agevolazioni per il recupero solamente lavori conformi alle disposizioni urbanistiche ed indicati nella relazione tecnica di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), n. 3. I lavori di recupero possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo che, risultando la relazione tecnica incompleta, entro i menzionati trenta giorni il direttore dell'ufficio tecnico dell'edilizia agevolata intimi al richiedente, con provvedimento motivato, a non iniziare i lavori, con la conseguente necessità di effettuare un sopralluogo per la valutazione della domanda. Qualora il sopralluogo non venga effettuato entro i successivi trenta giorni, il richiedente può comunque dare inizio ai lavori».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 10-bis:

«Art. 10-bis (*Demolizione e ricostruzione di abitazioni*). — 1. Qualora il progetto preveda la demolizione e la ricostruzione dell'abitazione, la ricostruzione può essere oggetto dell'agevolazione edilizia solamente se lo stato di manutenzione dell'abitazione da demolirsi è scadente».

Art. 10.

1. Il comma 7 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«7. Dal valore complessivo di ciascuno dei patrimoni immobiliari dei genitori, suoceri o figli, accertato ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, si detrae una quota esente di € 650.000,00, nonché i debiti residui di eventuali contratti di mutuo stipulati per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione degli immobili. L'importo residuo è suddiviso per il numero dei figli. Dal valore convenzionale dell'abitazione da costruire o da acquistare ovvero dai costi riconosciuti per il recupero è detratta la quota spettante al richiedente».

Art. 11.

1. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«4. In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è valutato in base al volume d'affari e al reddito complessivo dichiarato, tenendo conto dei criteri emanati dal Ministero delle finanze ai fini dell'accertamento del reddito imponibile. Qualora il richiedente disponga esclusivamente di redditi da lavoro autonomo

si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per i dipendenti della rispettiva categoria».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo dei genitori, suoceri o figli del richiedente di cui all'art. 46, comma 2, della legge si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà, nonché allo stato di mantenimento e di manutenzione».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o del posto di lavoro in provincia è attribuito un punto. Per ogni successivo biennio o frazione minima di un anno è attribuito un punto. Per la durata della residenza o del posto di lavoro possono essere attribuiti al massimo undici punti».

Art. 13.

1. Il comma 5 dell'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«5. Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente al momento della presentazione della domanda alloggia in tale abitazione da almeno tre anni».

Art. 14.

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«2. Fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

a) il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;

b) presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento;

c) indicazione dell'istituto bancario con cui il beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo».

2. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«3. In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. L'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento e indica l'istituto bancario con il quale intende stipulare il contratto di mutuo».

Art. 15.

1. Dopo il comma 9 dell'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 10:

«10. I contributi decennali costanti sono erogati alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre se sussistono tutti i presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per gli anni trascorsi fino al verificarsi dei presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata, i contributi sono erogati retroattivamente».

Art. 16.

1. Dopo l'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 23-bis:

«Art. 23-bis. (*Locazione di abitazioni ai sensi dell'art. 71, comma 13, della legge*). — 1. Qualora il proprietario di un'abitazione convenzionata faccia uso della facoltà di cui all'art. 71, comma 13, della legge, deve dare in locazione le altre abitazioni applicando un canone non superiore al canone provinciale».

Art. 17.

1. L'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 25 (*Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali*). — 1. Qualora gli interventi di emergenza in caso di calamità naturali riguardino la ristrutturazione o la nuova costruzione di abitazioni, i contributi sono erogati in due rate uguali. La prima rata può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori di costruzione. La seconda rata è erogata al termine dei lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione e a seguito dell'avvenuta occupazione dell'abitazione da parte della famiglia del richiedente.

2. Iniziativa la costruzione, il contributo concesso può essere erogato anche per intero previa presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

3. I contributi ai comuni per l'acquisto di terreni edificabili e per la loro urbanizzazione di cui all'art. 30, comma 2, lettera d), della legge sono concessi per l'intero ammontare. Sulla congruità del prezzo di acquisto è acquisito il parere dell'ufficio estimo della provincia.

4. I contributi per interventi di sicurezza geotecnica di cui all'art. 30, comma 2, lettera f), della legge possono essere concessi sia al comune sia ai proprietari delle costruzioni residenziali aventi titolo. I contributi sono erogati dopo l'esecuzione dei lavori. La prima rata dell'ammontare del 50 per cento può essere erogata immediatamente dopo l'inizio dei lavori.

5. L'erogazione dei contributi a fondo perduto alle famiglie di cui all'art. 35 della legge avviene previa presentazione delle fatture quietanzate».

Art. 18.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) dalle persone alle quali l'amministrazione provinciale eroga l'assegno di assistenza di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, purché la persona portatrice di handicap sia convivente».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata dalle persone di cui al comma 1, lettera e), nella domanda stessa o in una apposita dichiarazione unilaterale il richiedente deve impegnarsi ad assumere la persona portatrice di handicap per almeno otto anni nella propria abitazione. L'agevolazione è revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti».

Art. 19.

1. L'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 31 (*Realizzazione delle opere*). — 1. I lavori di costruzione per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere iniziati dopo la presentazione della domanda di contributo.

2. Le domande possono essere presentate anche entro sei mesi dall'avvenuta esecuzione dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, comprovando l'esecuzione dei lavori con fatture regolarmente quietanzate».

Art. 20.

1. Dopo l'art. 34 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli 34-bis e 34-ter:

«Art. 34-bis (*Concessione di mutui e di contributi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili per l'edilizia abitativa agevolata*). — 1. I comuni possono presentare le domande per la concessione dei mutui e dei contributi per l'acquisizione di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

2. L'erogazione dei contributi avviene previa presentazione di copia dell'ordine di deposito di cui all'art. 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

3. I mutui e i contributi di cui all'art. 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata ceduta mediante contratto al comune o all'IPES.

4. I mutui di cui all'art. 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto dall'ufficio estimo della provincia.

5. Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'ufficio estimo della provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio.

Art. 34-ter (*Erogazione di contributi a privati per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree*). — 1. I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 88 della legge sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

a) presentazione di copia del contratto di compravendita dal quale risulti che il prezzo di vendita del terreno è stato interamente corrisposto;

b) iscrizione tavolare del diritto di proprietà del terreno;

c) annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62 della legge;

d) presentazione delle quietanze relative ai pagamenti degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. In attesa degli adempimenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo a fondo perduto aumentato del 30 per cento».

Art. 21.

1. L'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 35 (*Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione*). — 1. L'abitazione è considerata stabilmente ed effettivamente occupata qualora il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

a) alloggi nell'abitazione in modo abituale e continuativo insieme ai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia;

b) abbia trasferito nell'abitazione la propria residenza anagrafica;

c) abbia stipulato i contratti con le società per l'approvvigionamento dei servizi essenziali, dimostrando un adeguato consumo.

2. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b), della legge, l'abitazione è considerata non occupata in modo stabile ed effettivo qualora venga accertato che il beneficiario, dopo aver reso la dichiarazione sostitutiva o dopo l'effettuazione del sopralluogo che comprova la stabile ed effettiva occupazione dell'abitazione, non abbia alloggiato nell'abitazione per più di tre mesi, fatte salve le giustificate assenze più lunghe».

Art. 22.

1. Dopo l'art. 35 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 35-bis:

«Art. 35-bis (*Ampliamento dell'abitazione agevolata*). — 1. L'ampliamento dell'abitazione agevolata di cui all'art. 67 della legge può essere effettuato anche mediante l'aggregazione di vani attigui».

Art. 23.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 37 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. L'agevolazione aggiuntiva per il recupero di abitazioni di cui all'art. 61, comma 2, della legge sono ammessi anche i beneficiari che ai sensi dell'art. 63 della legge sono stati autorizzati alla vendita dell'abitazione agevolata e all'acquisto di altra abitazione con contestuale trasferimento del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata».

Art. 24.

1. Il comma 1 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«1. In caso di autorizzazione all'alienazione dell'abitazione con conseguente trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ed altra abitazione, alla domanda è allegata la documentazione tecnica di cui all'art. 9 per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione. Se l'abitazione, sulla quale vanno trasferiti l'agevolazione ed il vincolo sociale, è acquistata mediante negozio giuridico diverso dal contratto di compravendita, deve essere allegata copia del relativo contratto preliminare o definitivo».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 43 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Qualora l'alienazione dell'abitazione agevolata avvenga prima dell'acquisto o della costruzione dell'abitazione sulla quale l'agevolazione e il vincolo debbono essere trasferiti, l'autorizzazione all'alienazione può essere rilasciata previa prestazione di garanzia bancaria di ammontare corrispondente a quello dovuto in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, aumentato almeno del 30 per cento. In tal caso, la documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita può essere presentata entro un anno dall'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione agevolata. La mancata presentazione della documentazione tecnica entro il termine indicato equivale alla rinuncia».

Art. 25.

1. Dopo l'art. 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono aggiunti i seguenti articoli 45 e 46:

«Art. 45 (*Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale*). — 1. Per le abitazioni cedute in proprietà dalla provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, o ai sensi della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, il diritto di riscatto dell'ente cedente è esercitato dall'IPES.

Art. 46 (*Importo dovuto ai sensi dell'art. 143, comma 2, della legge*). — 1. La somma dovuta in caso di rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi dell'art. 143, comma 2, della legge è determinata con riferimento al 27 gennaio 1999 ed è maggiorata degli interessi legali. Le eventuali somme versate sono detratte».

Art. 26.

Norma transitoria agli articoli 5 e 10

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente regolamento di esecuzione si applicano a tutte le domande per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il proprio fabbisogno, per le quali a momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.

Art. 27.

Norma transitoria agli articoli 18 e 19

1. Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sono ammessi a presentare domanda per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche anche coloro

che hanno realizzato i lavori successivamente al 25 luglio 1999 e che ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento hanno titolo a presentare domanda di agevolazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento si applicano a tutte le domande per la concessione di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali al momento dell'entrata in vigore dello stesso non è stata adottata una decisione definitiva.

Art. 28.

Norma transitoria sull'applicazione dell'art. 24, commi 3 e 4 della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8

1. I contributi a fondo perduto nell'ammontare del 60 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere concessi per le zone di espansione per le quali la prima domanda di concessione del contributo per l'urbanizzazione primaria è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.

2. Il comma 1 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 ottobre 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2002

Registro n. 1, foglio n. 30

04R0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

18 ottobre 2002, n. 43.

Modificazione delle norme tecniche per la determinazione del carico neve al suolo emanate col decreto del presidente della provincia 6 maggio 2002, n. 14.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3551 del 30 settembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'allegato A all'articolo unico del decreto del presidente della provincia, 6 maggio 2002, n. 14 è sostituito dal seguente:

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2002

DURNWALDER

ALLEGATO A

CALCOLO DEL CARICO DI RIFERIMENTO NEVE AL SUOLO

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni climatiche, dalla direzione del vento, dalla topografia e dall'esposizione del sito considerato.

In mancanza di indagini ed analisi statistiche più precise sui carichi neve per il sito considerato, per località poste a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, il carico di riferimento neve al suolo non dovrà essere assunto minore di quello calcolato in base all'espressione di seguito riportata:

$$q_{sk} = 1,293^* [1 + (a_s / 728)^2]$$

Dove

q_{sk} = valore di riferimento del carico neve al suolo (KN/m²);
 a_s = livello sul mare del sito (m).

I valori del carico neve al suolo da questa espressione corrispondono valori con periodo di ritorno di circa 200 anni.

L'espressione qui riportata non è valida per zone caratterizzate da condizioni particolari di vento e neve e per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare. In questi casi i carichi neve vanno determinati caso per caso, tenendo conto delle condizioni locali (clima, esposizione, ecc.)

Siccome il carico neve sulle coperture dipende dal valore del carico neve al suolo, le indagini sull'altezza neve e sulle condizioni di accumulo, per la determinazione del carico neve nel caso isolato devono anche tenere conto dell'importanza della costruzione considerata.

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002

Registro n. 1, foglio n. 31

04R0415

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 15.

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 64/1986 in materia di protezione civile

1. Al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «vanno erogati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere erogati».

2. L'art. 30 della legge regionale n. 64/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 — 1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.»

3. Dopo il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1986, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.»

Art. 2.

Disposizioni in materia di ricostruzione

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'art. 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalità socio sanitarie realizzati dagli enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell'immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il termine di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale n. 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 12/2003, è fissato al 30 giugno 2005.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici

1. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.»

2. La lettera g) del comma 7 dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;».

3. All'art. 56 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento;»

b) il comma 6 è sostituito da seguente:

«6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.»

4. Il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.»

5. All'art. 71 della legge regionale n. 14/2002, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I progetti delle opere pubbliche e di quelle dichiarate di pubblica utilità devono prevedere il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche sin dalla fase preliminare e comprendere prioritariamente l'installazione di sistemi interni ed esterni all'opera che, tramite comunicazioni a raggi infrarossi, consentano l'informazione ed avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti.

1-ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1-bis onde raccordarli a sistemi puntuali tattilopiantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi.

1-quater. Nelle aree urbane i comuni, all'interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattilopiantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.».

6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.

Art. 4.

Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale n. 14/2002) — 1. Per le opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i soggetti indicati dall'art. 3 della suddetta legge regionale presentano la comunicazione prevista dall'art. 2, comma 1, alla direzione provinciale dei lavori pubblici, prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, viene indicato il responsabile del procedimento e il progettista; le indicazioni sull'appaltatore e sul direttore dei lavori dovranno essere oggetto di successiva comunicazione subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori.

3. Il progetto da allegare alla comunicazione di cui al comma 1 è il progetto esecutivo previsto all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2002, unitamente all'asseverazione del progettista di cui all'art. 2, comma 2.

4. L'autorizzazione tacita di cui all'art. 2, comma 4, e il risultato della verifica tecnica di cui all'art. 3, sono indicati nell'ambito delle procedure di scelta dell'appaltatore e, ove necessario, del direttore dei lavori.».

2. Per le opere pubbliche i cui progetti preliminari siano stati approvati antecedentemente all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 (Disposizioni urgenti di protezione civile), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli-Venezia Giulia adottata con delibera della giunta regionale 1° agosto 2003, n. 2325.

Art. 5.

Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA

1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all'attuazione all'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di cui all'art. 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.

Art. 6.

Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado

1. L'amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 25 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2003, n. 121, mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno.

2. L'EZIT e il consorzio predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.

3. L'EZIT e il consorzio attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.

4. L'EZIT e il consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per la bonifica.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 7.

Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per una quota non inferiore a 750.000 euro annui, per concedere ai comuni della Regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate.

2. Qualora le amministrazioni comunali recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3 giugno 1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base

4. gennaio 340 febbraio 92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola «Spese» è sostituita dalla parola «Interventi».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 4/2001 in materia di rifiuti

1. All'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.»;

b) il comma 8 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di una rete Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale».

3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2001 è abrogata.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 22/1996 in materia di rifiuti

1. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi e attività estrattive), è sostituito dal seguente:

«3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«2-bis. Per le esigenze della segreteria tecnico-operativa il personale a tempo determinato, qualora non vi sia possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, può essere reperito anche mediante ricorso alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), avvalendosi della società foritrice individuata per analoghe finalità a seguito di apposita gara dall'amministrazione regionale.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2002, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che presenta sufficiente disponibilità.

3. La rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 16/2002 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione dei procedimenti per le derivazioni di acque pubbliche».

4. L'art. 19 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Utenze minori*). — 1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria relative alle utenze minori, aventi portata di prelievo inferiore a venti litri al secondo, è fissato al 31 dicembre 2004.».

5. L'art. 20 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Spese afferenti all'istanza di concessione*). — 1. I procedimenti relativi alle utilizzazioni di acque pubbliche di cui all'art. 18 non comportano per il richiedente la corresponsione di oneri per l'istruttoria e l'esame della domanda, per il versamento di cui all'art. 7 del regio decreto 1775/1933, per la sorveglianza e il collaudo, né la corresponsione di alcun altro onere all'infuori del deposito cauzionale, del canone demaniale, delle spese per la pubblicazione sui quotidiani e degli oneri fiscali previsti dalle vigenti leggi.

2. Relativamente alle derivazioni di acque pubbliche ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o in istruttoria, le somme già depositate in contabilità speciale, o quelle comunque versate a decorrere dall'anno 2003 per le medesime finalità, e non utilizzate, sono restituite al richiedente, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'amministrazione regionale.».

6. In relazione al disposto di cui al comma 4, le seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai relativi stanziamenti a fianco di ciascuna indicati per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, sono soppresse:

unità previsionale di base 3.7.1441 - capitolo 1021 dell'entrata - 7.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1442 - capitolo 1022 dell'entrata - 20.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1443 - capitolo 1024 dell'entrata - 40.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1444 - capitolo 1025 dell'entrata - 24.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2441 - capitolo 380 della spesa - 7.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2442 - capitolo 381 della spesa - 20.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2443 - capitolo 382 della spesa - 40.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2444 - capitolo 383 della spesa - 24.000 euro annui.

7. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di domande di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione è altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale, e, per le grandi derivazioni, anche su un quotidiano a diffusione nazionale.».

8. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2002 il seguente periodo: «Per le iniziative in materia di attività produttive indice la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.» è abrogato.

9. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 16/2002 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Disposizioni particolari per le piccole derivazioni*). — 1. Per le piccole derivazioni di acque pubbliche, il decreto di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, tiene luogo del disciplinare di concessione. Le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario sono stabilite con deliberazione della giunta regionale e sono riportate nel decreto di concessione.».

10. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2002 le parole «su un quotidiano locale» sono sostituite dalle parole «nel Bollettino ufficiale della Regione».

11. L'art. 27 della legge regionale n. 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Funzioni consultive*). — 1. Nei casi in cui il regio decreto n. 1775/1933 e successive modifiche preveda il pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è facoltà dell'ufficio procedente richiedere il parere di apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della giunta regionale.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sette membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche.»

12. L'art. 34-*bis* della legge regionale n. 16/2002, come inserito dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 12/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 34-*bis* (*Rilascio delle concessioni amministrative sui beni del demanio idrico regionale*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessioni previste e disciplinate dall'art. 34-*ter*.

2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che implicano la realizzazione di opere è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del competente organo idraulico.

3. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che non implicano la realizzazione di opere è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del competente organo idraulico e del parere vincolante di compatibilità urbanistica del comune dove è situato il bene demaniale.

4. Il parere previsto dal comma 2 deve essere acquisito anche in relazione alle richieste di occupazione dei beni del demanio idrico per la realizzazione di opere in relazione alle quali, nelle more del rilascio del decreto di concessione di cui all'art. 34-*ter*, i competenti uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, alla quale si applica l'indennità di occupazione determinata ai sensi dell'art. 57, comma 1.

5. Il parere idraulico di cui ai commi 2 e 3 si considera acquisito in relazione ai beni demaniali oggetto di concessioni scadute o di nulla osta provvisori rilasciati dallo Stato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265.

6. Le concessioni rilasciate dallo Stato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 265/2001, delle quali si prende atto con decreto del direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali, rimangono valide fino alla loro scadenza e fino a tale data si continua ad applicare, in deroga a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, il canone contrattualmente stabilito.

7. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali che non implicano la realizzazione di opere a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l'amministrazione regionale, nell'albo pretorio del comune dove è situato l'immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.

8. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale presentate agli Uffici regionali, si procede all'assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'art. 57, comma 1. Qualora la richiesta sia presentata anche da un ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste dei privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, per le quali il bene demaniale può essere concesso solo in caso di espressa rinuncia o mancata richiesta di rinnovo della concessione entro un anno dalla sua scadenza da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell'atto concessorio.»

13. Al comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2002 le parole «A decorrere dal 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2007».

14. Dopo il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 relativamente alle concessioni per l'estrazione del materiale litoide e alle utilizzazioni, comunque denominate, di acque pubbliche, la rideterminazione biennale del canone non si applica alle concessioni in vigore rilasciate ai sensi dell'art. 34-*ter* in relazione alle quali il canone di concessione determinato in applicazione del decreto di cui al comma 1 rimane valido fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.»

15. Al comma 6 dell'art. 61 della legge regionale n. 16/2002 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui il prelievo di materiale litoide avviene con le modalità di cui agli articoli 37, comma 4, e 43, comma 3, le modalità di versamento delle quote dei proventi spettanti ai comuni interessati ai sensi del comma 1 sono stabilite dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.»

16. All'art. 66 della legge regionale n. 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «art. 17, comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, la cui domanda sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. Le maggiorazioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale presentate ai sensi degli articoli 19 e 25, nonché ai rinnovi delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*ter*. Gli importi versati a titolo di triplicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 2, del regio decreto 1775/1933, e successive modifiche, relativi a concessioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, sono computati in detrazione delle annualità successive del canone, senza che in nessun caso ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.

2-*quater*. Sono restituite le somme eccedenti, versate a titolo di deposito cauzionale adeguato alla triplicazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni di cui al comma 2-*ter*.».

Art. 11.

Studi e ricerche in specifici settori ambientali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la disposizione di cui all'art. 4, comma 16, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), ai contenuti delle convenzioni già stipulate per l'esecuzione di studi e ricerche in specifici settori ambientali, al fine di consentirne la massima operatività in relazione allo svolgimento dell'attività promozionale di carattere informativo-divulgativo nel settore ambientale.

Art. 12.

Oneri derivanti dal funzionamento dell'osservatorio regionale sui rifiuti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato nel supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2003 concernente contributi all'edilizia

1. Al comma 35 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 4, comma 90, della legge regionale n. 1/2004, dopo le parole «per sostenere gli oneri necessari» sono aggiunte le seguenti: «alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributo decennale al comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture».

Art. 14.

Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata

1. Il comma 30 dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assessment del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

«30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 6/2003, ai fini di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 6/2003.».

2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. All'art. 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), le parole «e non oltre il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2004».

Art. 15.

Modifica alla legge regionale n. 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica

1. All'art. 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «anziani» sono aggiunte le seguenti: «o disabili»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale n. 3/2002 in materia di edilizia agevolata

1. La graduatoria approvata ai sensi dell'art. 6, comma 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), conserva validità sino al 31 dicembre 2004.

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 30/2002 in materia di energia

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

«f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province»;

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2002, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla direzione centrale competente in materia di energia.».

3. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2002, le parole «dall'Ufficio di piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione centrale competente in materia di energia».

4. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 30/2002, le parole «dall'Ufficio di piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione centrale competente in materia di energia».

5. L'art. 13 della legge regionale n. 30/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale*). — 1. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all'art. 9.

2. Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 kilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province.».

6. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 30/2002 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti*). — 1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 kilovolt.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Successivamente all'entrata in vigore del piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano alla Regione e alle province interessate il piano della rete di propria competenza.

4. Con il piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 kilovolt e inferiore o uguale a 150 kilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono:

a) previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e impianti;

b) indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dimesse da demolire;

c) dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva;

d) esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

5. Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro quindici giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate.».

7. L'art. 14-bis della legge regionale n. 30/2002, come inserito dall'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12/2003, è abrogato.

Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale n. 52/1991
in materia di pianificazione territoriale e urbanistica*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), è inserito il seguente:

«6-bis. Sino all'approvazione da parte del consiglio comunale, in ossequio al principio di collaborazione tra enti, la giunta regionale può segnalare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che il comune stesso ha facoltà di recepire.».

2. All'art. 32-bis della legge regionale n. 52/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «art. 32» sono sostituite dalle seguenti: «art. 45»;

b) al comma 3 le parole «art. 32, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 45, comma 2».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 20/1997 in materia di trasporto pubblico

1. All'art. 20 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della giunta regionale.».

2. All'art. 21, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale n. 20/1997, dopo la parola «abitativa» sono aggiunte le seguenti: «o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 22/1987 in materia di portualità

1. All'art. 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.».

Art. 21.

Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nel libro bianco (La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte), nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:

a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del

materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;

b) nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.

3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Art. 22.

*Modifiche alla legge regionale n. 43/1990
in materia di valutazione di impatto ambientale*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale), è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie). —

1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l'amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 30.

2. La commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

3. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.».

Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale n. 13/2002
in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico*

1. I commi 17 e 18 dell'art. 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati;

2. Il comma 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2002 è abrogato.

Art. 24.

Disposizioni riguardanti le servitù militari

1. All'art. 83 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6/2004, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare nel territorio della Regione. Per l'esercizio delle proprie attività, la commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale.»

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'art. 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale.»

3. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1995 le parole «Direzione regionale della pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «competente direzione centrale».

4. Al commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 18/1995 le parole «Assessore regionale alla pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6/2004».

5. Al comma 2 dell'art. 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al commi 4-bis e 10».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2004

ILLY

04R0317

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 16.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 26 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in qualità di consumatori e utenti finali e non professionali di beni e di servizi; promuove, altresì, la cultura del consumo responsabile, finalizzata alla qualità della vita di consumatori e utenti finali, nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio.

2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;

b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; promozione della conoscenza delle banche etiche, del mercato equo e solidale e di analoghe iniziative mutualistiche;

c) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, con attenzione anche alla loro fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili, e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti possibilità di controllo sull'e-commerce;

d) promozione e attuazione di una politica di contrasto alla pubblicità ingannevole e a prassi commerciali insidiose, abusive o vessatorie, favorendo la corretta informazione, l'educazione e la formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; con riguardo ai prodotti extracomunitari, le valutazioni terranno conto della provenienza, delle condizioni di lavoro applicate dai produttori, dei costi sociali ed ecologici del prodotto;

e) promozione di una politica di collaborazione fra le associazioni di consumatori e di utenti e le pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;

f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, favorendo l'offerta di servizi e l'accesso ai dati; stimolo all'aggregazione e al coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi, anche di altre regioni in ambito nazionale ed europeo, e all'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;

g) promozione di interventi di educazione alimentare in collaborazione con il mondo della scuola, rivolti sia agli studenti che alle famiglie in un'ottica di prevenzione e tutela della salute.

Art. 2.

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce una consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata consulta.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:

a) l'assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente del servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario;

c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'art. 5;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. La consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli-Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono corrisposti un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti presso la Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 2.

Art. 3.

Funzionamento della consulta

1. La consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il vice presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

2. La consulta ha sede presso la direzione centrale delle attività produttive e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla direzione medesima.

3. La consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.

Art. 4.

Funzioni della consulta

1. La consulta svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti previsti dall'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;

b) propone alla giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;

c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, preferibilmente avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo art. 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;

d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo art. 9, e formula proposte per politiche antinflattive;

e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;

g) può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Art. 5.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso la direzione centrale delle attività produttive è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei due anni precedenti;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.

Art. 6.

Programmazione degli interventi

1. La giunta regionale, previo parere della consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 presentano alla giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, corredate del relativo preventivo di spesa, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti o ottenuti per le medesime finalità altri contributi presso enti pubblici.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:

a) iniziative che la giunta intende realizzare direttamente;

b) iniziative che la giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;

c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Programmi di informazione e di educazione

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.

2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli studenti e il personale docente.

3. La giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istruiti, sui contributi e sulle iniziative più significative della presente legge sul sito web della Regione.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale e la Consulta presentano al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 6, comma 3. Delle relazioni è data la più ampia diffusione.

Art. 8.

Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali

1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 9.

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. Presso la direzione delle attività produttive viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario, consiste in particolare nel:

a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;

b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;

c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;

d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.

2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.

3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei comuni, dei Centri di assistenza tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al tavolo regionale di concertazione.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 118 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della predetta norma.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 6, comma 4, lettera a), e 9 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.499 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 360 - spese correnti - con la denominazione «Spese dirette per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7000 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Spese dirette per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».

2. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 6, comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva 117.313,96 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2004 e di 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.65 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, la cui denominazione è modificata in «Trasferimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7003 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Finanziamenti e contributi per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».

3. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2004.

4. All'onere complessivo di 172.313,96 euro derivante dai commi 1, 2 e 3, si provvede per 63.843,02 euro per l'anno 2004 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico) e per 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 mediante storno dall'unità previsionale di base 3.3.360.1.65, con riferimento al capitolo 9050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendo revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione al disposto di cui all'art. 10, comma 1.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In prima applicazione la Consulta è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2004

ILLY

04R0318

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 12.

Modifica alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 16 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 53 del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16

1., Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale nei piani di vendita di cui all'art. 1, comma 4; della legge 24 dicembre 1993, n. 560

presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 21 maggio 2004

GALAN

04R0394

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 13.

Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 53 del 25 maggio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

1. I commi 3 e 7 dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», sono abrogati.

Art. 2.

Novellazione dell'art. 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

1. Il comma 2 dell'art. 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

«2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

a) di lavori pubblici di competenza regionale;

b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.»

2. Il comma 8 dell'art. 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

«8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, «Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità abrogata ai sensi dell'art. 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001».

3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno n. 327. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 21 maggio 2004

GALAN

04R0395

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14.

Inserimento del comune di Viano nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989 n. 44 (promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 101 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento del comune di Viano nei territori delle zone matildiche

1. Il territorio del comune di Viano è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

ERRANI

04R0471

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, south east and east european Network - women).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, secondo i principi di solidarietà, pari dignità giuridica, economica e sociale della donna stabiliti dallo statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network - women) d'ora in avanti denominata associazione.

2. L'associazione, attraverso la creazione di una rete di cooperazione e di comune iniziativa tra donne rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni femminili ed organizzazioni non governative, università e centri di ricerca, attivi nell'area mediterranea, balcanica ed est europea, persegue le finalità di:

- a) favorire la comunicazione e lo scambio fra le diverse culture;
- b) diffondere i principi di pari opportunità fra uomini e donne e di valorizzazione delle culture di genere;
- c) promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli di responsabilità e di governo valorizzandone professionalità e competenze;
- d) promuovere l'adozione di politiche di governo che favoriscano l'occupazione femminile, la tutela della salute, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, il contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne e l'accoglienza delle vittime di tali fenomeni.

Art. 2.

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui finalità siano compatibili con quelle indicate all'art. 1, comma 2.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.

3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi tra consiglieri regionali o componenti della giunta regionale, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3.

Quota associativa

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. L'associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività. Presenta, altresì, una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente commissione consiliare e alla commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna).

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'art. 3, comma 1 la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione) relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

ERRANI

04R0472

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2004, n. 26.

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 4 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge prevede interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico bovino, bufalino, ovino e caprino al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, nonché per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei seguenti costi:

- a) costi per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

Art. 3.

I n d e n n i z z i

1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° novembre 2002 sino al 31 dicembre 2004 è stabilito un indennizzo nella misura massima di € 300,00 a capo bovino e bufalino, e di € 65,00 a capo ovino e caprino.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 non può essere superiore al cento per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al cento per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di € 50,00 a capo bovino e bufalino e di € 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1° novembre 2002 sino al 31 dicembre 2004.

4. L'indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al cento per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore per gli animali morti in azienda dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e al settantacinque per cento delle suddette spese dal 1° gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2004. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al cento per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli animali morti in azienda dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e al settantacinque per cento delle suddette spese dal 1° gennaio 2004 sino al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Erogazione degli indennizzi

1. L'erogazione degli indennizzi previsti dall'art. 3 è affidata all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA).

2. L'ARTEA provvede a disciplinare le procedure e le modalità per l'erogazione.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina);

b) legge regionale 3 febbraio 2003, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 810.000,00, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) n. 521 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2004.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 maggio 2004

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000).

04R0311

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2004, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 7 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana) è sostituito dal seguente:

«2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di ricettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'art. 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«a) degli edifici o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/1979, nonché di quelli costruiti ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 64/1995.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2004

MARTINI

04R0312

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 28.

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 21 del 7 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'art. 9.

5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'art. 3.

6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

Art. 2.

Divieti

1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

Art. 3.

Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica

1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'art. 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'art. 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'art. 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 4.

Attività di tatuaggio e piercing

1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1.

2. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'art. 5, sentito il consiglio sanitario regionale.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 5.

Art. 5.

Funzioni della Regione. Regolamento regionale

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

- a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'art. 1;
- b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;
- c) le modalità di espressione del consenso di cui all'art. 4;
- d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'art. 4, comma 3;
- e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'art. 10.

2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'art. 3, comma 2.

3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

Art. 6.

Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali

1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.

2. Il regolamento comunale disciplina:

- a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'art. 1;
- b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;
- c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è autorizzato dal comune ove si svolge l'attività (sede operativa).

2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'art. 6.

3. Entro lo stesso termine è comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione.

Art. 8.

Esercizio delle attività

1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 10.

3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 10.

4. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.

5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'art. 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'art. 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'art. 6.

7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 6.

Art. 9.

Piercing del padiglione auricolare

1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'art. 4.

2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'art. 5.

Art. 10.

Percorsi e requisiti formativi

1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, e degli atti attuativi della stessa.

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

3. Il regolamento regionale, di cui all'art. 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di operatore di tatuaggio e piercing, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»).

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'art. 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di operatore di tatuaggio e di piercing.

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'art. 5.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze, l'azienda U.S.L. indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

3. L'azienda U.S.L. sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui ai commi 3 e 4, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 12.

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività in assenza della autorizzazione di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00.

4. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00 e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la cessazione dell'attività.

8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

9. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attività di estetista» Modifiche. Riesame.), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.

2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla legge regionale n. 74/1994 fino alla loro conclusione.

3. Ferma restando l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'art. 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, sono abrogate:

a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista);

b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attività di estetista» Modifiche. Riesame).

2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).

Art. 15.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'art. 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.

Art. 16.

Clausola valutativa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;

b) numero dei regolamenti comunali adottati.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2004

MARTINI

04R0313

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29.

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 21 del 7 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3.

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 2.

Art. 4.

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5.

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'art. 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6.

Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 130/2001, è disciplinata nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Art. 7.

Senso comunitario della morte

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'art. 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8.

Informazione ai cittadini

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.

2. Nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente, che indichi:

- a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'art. 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
- b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2004

MARTINI

04R0314

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2004, n. 2.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 2002.*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 7 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

O g g e t t o

1. È approvato, ai sensi del titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2002, che, si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

Entrate di competenza del conto del bilancio 2002

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2002, ammontano a complessivi € 3.093.053.482,56, di cui rimosse € 1.732.164.785,68 e rimaste da riscuotere € 1.360.888.696,88.

Art. 3.

Spese di competenza del conto del bilancio 2002

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2002 ammontano a complessivi € 3.026.282.123,54, di cui pagate € 1.849.724.232,27 e rimaste da pagare € 1.176.557.891,27.

Art. 4.

Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2002

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

- a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 1.360.888.696,88;
- b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 1.176.557.891,27.

Art. 5.

Residui attivi degli esercizi 2001 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2001 e precedenti, durante l'anno 2002, presenta i seguenti risultati finali:

- a) consistenza al 1° gennaio 2002: € 1.569.120.343,87;
 - b) accertamento nel 2002 di maggiori residui attivi: € 73.129,63.
2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 1.569.120.343,87, è così articolato:
- a) riscossi durante l'anno 2002: € 731.601.052,02;
 - b) eliminati per insussistenza: € 6.138.893,51;
 - c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2002: € 831.453.527,97.

Art. 6.

Residui passivi degli esercizi 2001 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2001 e precedenti, durante l'anno 2002, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2002 di € 1.145.609.346,89, di cui:

- a) pagati durante l'anno 2002: € 727.091.189,68;
- b) eliminati per insussistenza o prescrizione: € 56.513.564,00;
- c) eliminati per perenzione: € 4.124.812,29;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre 2002: € 357.879.780,92.

Art. 7.

Situazione amministrativa

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 è determinato nell'importo di € 33.372.308,32 come evidenziato dai seguenti dati:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio: € 85.767.866,42;
- b) residui attivi per un totale di € 2.192.342.224,85, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2002: € 1.360.888.696,88;
 - 2) degli esercizi 2001 precedenti: € 831.453.527,97;
- c) residui passivi per un totale di € 1.534.437.672,19, di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2002: € 1.176.557.891,27;
 - 2) degli esercizi 2001 e precedenti: € 357.879.780,92;
- d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 € 743.672.419,08 determinato come somma algebrica delle lettere a), b), c);
- e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2003 a norma dell'art. 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, in dipendenza di economie di spese correlato ad entrate a destinazione vincolata: € 775.393.727,40;
- f) quote di fondi speciali dell'anno 2002, da utilizzare nell'esercizio 2003, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 13/2000: € 1.651.000,00;
- g) disavanzo finanziaria alla chiusura dell'esercizio 2002: € 33.372.308,32, determinato come somma algebrica delle lettere d), e), f).

Art. 8.

Conto di tesoreria

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2002 presenta i seguenti dati finali:

- a) fonda di cassa al 1° gennaio 2002: € 198.817.450,67;
- b) riscossioni per un totale di € 2.463.765.837,70, di cui:
 - 1) in conto competenza: € 1.732.164.785,68;
 - 2) in conto residui attivi: € 731.601.052,02;
- c) pagamenti per un totale di € 2.576.815.421,95, di cui:
 - 1) in conto competenza: € 1.849.724.232,27;
 - 2) in conto residui passivi: € 727.091.189,68;
- d) fondo di cassa al 31 dicembre 2002: € 85.767.866,42.

Art. 9.

Conto del patrimonio

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2002, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) attività:
 - 1) immobilizzazioni: € 664.696.255,68;
 - 2) attivo circolante: € 2.278.110.091,40;
 - totale attività: € 2.942.806.347,08;
- b) passività:
 - 1) patrimonio netto: € 661.695.895,35;
 - 2) debiti: € 2.270.278.748,30;
 - 3) ratei e risconti: € 10.831.703,43;
 - totale passività: € 2.942.806.347,08.

Art. 10.

Conto economico

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2002, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

- a) proventi della gestione: € 1.409.992.546,92;
- b) costi della gestione: € 1.364.996.884,74;
risultato della gestione (a-b): € 44.995.662,18;
- c) proventi da contributi e trasferimenti: € 310.785.453,76;
- d) costi della gestione vincolata: € 278.694.250,43;
risultato della gestione vincolata (c-d): € 32.091.203,33;
risultato della gestione operativa (a-b) + (c-d): € 77.086.865,51;
- e) proventi ed oneri finanziari: € - 36.771.331,97;
- f) proventi ed oneri straordinari: € 77.433.598,09;
risultato economico dell'esercizio (a-b) + (c-d) + e + f: € 117.749.131,63.

Art. 11.

Conto consuntivo del consiglio regionale

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002 del consiglio regionale, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 341 del 18 novembre 2003, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

- a) fondo cassa al 31 dicembre 2002: € 3.264.633,13;
- b) residui attivi per un totale € 1.261.630,01 di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2002: € 1.203.741,30;
 - 2) degli esercizi 2001 e precedenti: € 57.888,71;
- c) residui passivi per un totale € 4.272.596,28 di cui:
 - 1) della competenza dell'esercizio 2002: € 3.369.027,35;
 - 2) degli esercizi 2001 e precedenti: € 903.568,93;
- d) saldo attiva alla chiusura dell'esercizio 2002: € 253.666,86;
- e) avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2002: € 253.666,86.

Art. 12.

Allegati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, della legge regionale n. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

- a) la relazione della giunta regionale prevista dall'art. 88 della legge regionale n. 13/2000 (allegato O - O1);
- b) la relazione relativa ai controlli previsti dall'art. 47, comma 3, dello Statuto (allegato O - O2);
- c) la relazione del collegio dei revisori (allegato O - O3);
- d) i rendiconti dell'anno 2002 degli enti di cui all'art. 52, comma 4, della legge regionale n. 13/2000 - allegato N), i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 di seguito indicate:

(appendice n. 1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

(appendice n. 2) Centro per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni;

(appendice n. 3) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), istituita con legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive integrazioni;

(appendice n. 4) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

(appendice n. 5) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni;

(appendice n. 6) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11;

(appendice n. 7) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11;

(appendice n. 8) Azienda di promozione turistica dell'Umbria (APT), istituita con legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

(appendice n. 9) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24;

(appendice n. 10) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita con legge regionale 6 marzo 1998, n. 9) e successive modificazioni;

(appendice n. 11) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale del 19 novembre 2001, n. 29;

(appendice n. 12) Agenzia Umbria ricerche di cui alla legge regionale del 27 marzo 2000, n. 30;

(appendice n. 13) Agenzia Umbria lavoro di cui alla legge regionale del 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni;

(appendice n. 14) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale del 26 maggio 1975, n. 38, e successive modificazioni;

e) i bilanci di esercizio 2002 delle società a partecipazione finanziaria della Regione di cui all'art. 52, comma 5, della legge regionale n. 13/2000 (allegato N) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici A, B, C, D e F di seguito indicate:

(appendice A) Umbraflor S.r.l.;

(appendice B) Sviluppumbria S.p.a.;

(appendice C) Ferrovia centrale umbra;

(appendice D) Società Webred S.p.a.;

(appendice E) Società RES S.p.a.;

(appendice F) Centro Multimediale di Terni S.p.a.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 marzo 2004

LORENZETTI

(Omissis).

04R0428

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 9 1 8 *

€ 1,60